



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI TORINO

SEZIONE 25

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GIUSTA	MAURIZIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	MAIORCA	ROBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MASSAGLIA	EDOARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 402/10  
depositato il 16/03/2010  
- avverso la sentenza n° 16/01/2009  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VERBANIA  
proposto dall'ufficio: COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

**difeso da:**

TASSO ALBERTO  
VIA EMANUELE FILIBERTO 4 62100 MACERATA

**controparte:**

DIFESO DAL DOTT. STEFANO NORO

**difeso da:**

NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO I.C.I. 2003  
AVVISO DI ACCERTAMENTO I.C.I. 2004  
AVVISO DI ACCERTAMENTO I.C.I. 2005

SEZIONE

N° 25

REG.GENERALE

N° 402/10

UDIENZA DEL

09/03/2011 ore 15:00

SENTENZA

N°

43/25/11

PRONUNCIATA IL:

09 MAR. 2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

22 APR. 2011

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
(Ann. Doc. 1)

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

- **Il Comune di** ..... **appellante** così conclude: "Piaccia all'Ill.ma Commissione Tributaria Regionale adita, contrariis reiectis, in via principale di merito, previa declaratoria di legittimità degli avvisi di accertamento 1847/2003, 1801/2004, 1754/2005 (prot.n.4359), emessi dal Comune di Gravellona Toce nei confronti del Sig. ...., accogliere l'appello proposto e per l'effetto annullare la sentenza impugnata n. 16.01.2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Verbania, Sez. 1, in data 25.02.2009 nel procedimento r.g. 107/08. Con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i giudizi."

**Con memoria depositata il 23-2-2011 l'ente chiede in via subordinata**, "in caso di accoglimento del ricorso di appello e contestuale esame delle eccezioni non esaminate nel corso del giudizio di primo grado, riproposte dall'appellato, respingere integralmente tutte le eccezioni proposte con il ricorso introduttivo unitamente allo stesso; **in via ancor più subordinata**, in caso di accoglimento dell'eccezione concernente l'incompetenza della giunta a stabilire le aliquote ICI, rideterminare l'imposta sulla base dell'aliquota minima del 4 per mille."

- **Il Contribuente appellato Sig.** ..... con atto di costituzione controdeduce chiedendo "che codesta On.le Commissione voglia **IN VIA PRINCIPALE Rigettare** l'appello del Comune di Gravellona Toce e **confermare** la sentenza di primo grado; **IN VIA SUBORDINATA Accogliere** le eccezioni di cui ai vizi 1-2-3 del ricorso introduttivo e **Ricalcolare** l'imposta per ogni annualità applicando l'aliquota del 4 per mille; **annullare** le sanzioni e gli interessi; e **condannare** il Comune al rimborso di quanto eventualmente pagato dal contribuente al solo scopo di evitare l'azione esecutiva, nonché **condannare** il Comune alla refusione delle spese del giudizio ex art. 15 DL 546/92, forfettizzabili in euro 1.500,00 + 4% e Iva oltreché spese per euro 100,00."

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Trattasi dell'appello nell'interesse del Comune di Gravellona Toce avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di VERBANIA che ha accolto il ricorso proposto dal Signor ..... avverso gli avvisi di accertamento ICI per le annualità d'imposta 2003, 2004 e 2005 relativamente alla quota indivisa dell'immobile identificato in catasto fabbricati al F. 11. Mappale 271 categoria D/1 la cui proprietà è stata riconosciuta in capo all'odierno contribuente con sentenza della corte d'appello di Torino del 22-10-2004, depositata in data 10-3-2005 e divenuta definitiva per mancata impugnazione della controparte soccombente società ..... di ..... Le spese del primo grado di giudizio sono state compensate.

La società ..... , a cui era stato disconosciuto il possesso *ex tunc* sull'immobile in questione, in data 30-6-2006, con protocollo n. 7175 del comune di Gravellona Toce, presentava istanza di rimborso di euro 12.992,76 per l'Ici versata per le annualità 2003, 2004 e 2005.

Quindi, il comune di Gravellona Toce notificava in data 18-04-208 all'acclarato possessore gli avvisi di accertamento per cui è causa per il recupero dell'imposta e con irrogazione di sanzioni e addebito degli interessi di mora.

La commissione provinciale ha ritenuto elemento essenziale di nullità degli avvisi di accertamento la sola firma a stampa, e ciò in violazione dell'art. 19 della legge 15-3-1997 n. 59 che prevede che "in tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa, o la sottoscrizione comunque prevista, è sostituita con la firma digitale"; ricordano i primi giudici che il successivo d.P.R. 445/2000 ribadisce che il documento prodotto con sistemi informatici deve essere sottoscritto con la firma elettronica qualificata o firma digitale. Tutti gli altri motivi di ricorso sono stati riconosciuti assorbiti dalla soluzione della sottoscrizione dell'atto, per cui non v'è stata pronuncia sugli altri asseriti motivi di nullità degli avvisi di accertamento quali:

- gli avvisi relativi agli anni 2003 - 2004 sono nulli per tardività della notifica;
- tutti gli avvisi sono nulli per mancata indicazione del responsabile del procedimento;
- l'avviso è illegittimo per l'anno 2003 - 2004 per carenza del presupposto giuridico di imposizione;
- la determinazione dell'aliquota doveva essere deliberata dal consiglio comunale e non dalla giunta.

### DECISIONE

La Commissione ritiene fondato il ricorso in appello dell'ente impositore per quanto concerne la riforma della sentenza impugnata in punto "insussistenza della nullità dell'avviso di accertamento per omessa sottoscrizione" e solo in parte meritevoli di accoglimento le richieste del contribuente indicate nel ricorso introduttivo e riproposte nella presente costituzione in giudizio ed in particolare per quanto riguarda la nullità degli avvisi di accertamenti per le annualità 2003 e 2004 per tardività della notifica; violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 504/1992 e la non debenza delle sanzioni ed interessi. La commissione compensa le spese anche del presente grado di giudizio stante la complessità della materia trattata e il contrasto delle due decisioni che testimoniano della difficoltà interpretativa delle norme esaminate.

**Insussistenza della nullità dell'avviso di accertamento per omessa sottoscrizione.** L'appello del comune sul punto è fondato.

Ai sensi del decreto legislativo n. 504/92 spetta ai comuni la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi; sempre ai sensi del suddetto decreto legislativo, art. 11, comma 4, con delibera della Giunta Comunale è designato un

funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Però mentre l'art. 42 del DPR 600/73 sull'accertamento delle imposte sui redditi stabilisce al comma 3 che "l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione" tale nullità non è invece prevista dalla legge Istitutiva dell'Ici pur essendo richiesta espressamente la sottoscrizione.

In proposito ci soccorre un'ordinanza della Corte Costituzionale (n. 117 del 21/4/2000) nella quale la Corte afferma che "l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei solo casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, essendo di regola sufficiente che, dai dati contenuti nello stesso documento, sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene". E' da ricordare infine che ai sensi dell'art. 1, comma 87, legge 549/95, la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati: quindi nel caso in questione la stampa del nominativo del funzionario responsabile senza la sua firma autografa sul documento equivale all'apposizione della stessa, senza incorrere nella irregolarità di omissione di sottoscrizione. La sentenza va quindi riformata.

#### **Sussistenza della tardività della notifica degli avvisi per le annualità 2003 e 2004.**

L'art. 11, D.Lgs. n. 504/1992 attribuisce ai Comuni le attività di liquidazione dell'imposta, di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento d'ufficio nel caso di omessa denuncia.

L'avviso di liquidazione deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, per gli anni in cui la dichiarazione non doveva essere presentata, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stato o doveva essere eseguito il versamento. Per le annualità 2003 e 2008 la notifica degli avvisi è avvenuta in data 18-4-2008 e quindi oltre il termine decadenziale previsto dalla norma sopra richiamata. Il maggior termine previsto dal regolamento del comune di Gravellona Toce va disatteso e/o disapplicato perché tratta questione e/o diritto non disponibile in quanto materia demandata alla norma primaria. Il ricorso del contribuente è fondato e va accolto.

#### **Inesistenza della nullità per mancanza indicazione del responsabile del procedimento.**

Il responsabile del procedimento è funzionale all'azione di responsabilità, mentre non lo è per l'impugnazione dell'atto in sede tributaria e la sua mancata indicazione costituisce a questi fini mera irregolarità perché non si configura quale elemento essenziale dell'atto amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 162 legge 27 dicembre 2006, n. 296. In assenza dell'assegnazione del dirigente o altro dipendente addetto al procedimento per cui è causa, è da considerarsi, ai sensi dell'art. 5, comma 2 legge 7 agosto 1990, n. 241, il dott. in quanto funzionario responsabile del servizio tributi, come documentato in atti.

Il ricorso del contribuente è non è meritevole di accoglimento.

#### **Inesistenza della violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1992.**

Del tutto infondata la tesi del ricorrente circa l'illegittimità dell'avviso per carenza del presupposto soggettivo di imposizione nei suoi confronti, perché, a suo dire, la proprietà degli immobili era della

... e il ricorrente non aveva nessun contratto di locazione finanziaria in essere per tali beni negli anni 2003 e 2004. Invero, come risulta in atti la proprietà la società ..., non è mai effettivamente divenuta proprietaria del complesso immobiliare in quanto aveva acquistato da soggetto, la Indi s.r.l. poi fallita nel 1993, che non ne era mai divenuto proprietario, nemmeno per usucapione, come emerso in sede giudiziaria.

La proprietà è sempre rimasta di proprietà del signor ... e dopo la sua morte, indivisa in capo agli eredi come ha sentenziato la corte di appello di Torino con la sopra richiamata sentenza. Il contribuente ricorrente è legittimato passivo dell'ICI di cui agli avvisi in questione.

#### **Violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 504/1992.**

Il ricorso è fondato, la giunta comunale non è legittimata ha deliberare le aliquote Ici non avendone la competenza, a seguito della modifica dell'art. 6 del d.lgs. 504/92, introdotta dall'art. 3, comma 53, legge 23-12-1996, n. 662. in accoglimento delle domande in via subordinata del contribuente e invia ancor più subordinata del comune, la commissione dispone la rideterminazione dell'imposta sulla base dell'aliquota minima del 4 per mille, e ciò solo per l'anno 2005, per quanto deciso in punto decadenza degli avvisi per gli anni 2003 e 2004.

**Non dovuti sanzioni e interessi** in considerazione della controversa attribuzione della proprietà, definitivamente stabilita in sede giudiziaria in epoca successiva alle normali date di scadenza dei versamenti oggetto della pretesa tributaria per cui è causa.

**P.Q.M.**

In parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara dovuta l'imposta con l'aliquota 4% per l'anno 2005. Dichiara non dovuti le sanzioni e gli interessi. Spese compensate.

Torino, lì 9 marzo 2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

